



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4707/2014 promossa da:

**B. V.** ... con il patrocinio dell'avv. DONATI PAOLO elettivamente domiciliata in  
Prato presso lo studio del difensore

**ATTRICE OPPONENTE**

contro

**M. R.** con il patrocinio dell'avv. ... elettivamente domiciliata  
in Prato presso lo studio del difensore

**CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

PARTE ATTRICE: "richiama il contenuto della sentenza Cass. 1183/14, 13017/14 e trib. Bari 1355/14 e trib. Lucca 96/15. Insiste per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art. 669 sexies cpc. Conclude come in atti e chiede la riduzione dei termini di cui all'art. 190 cpc".



PARTE CONVENUTA: "si oppone alla sospensione già rigettata sia dal giudice che dal collegio.

Conclude come in atti e si dichiara remissiva alla riduzione dei termini".

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

B.V. ha proposto opposizione al precetto a lei notificato in data 8.10.14 da M.R. in qualità di socia della R.C.S. S.p.A. S.p.A., precetto con il quale viene all'opponente intimato il pagamento della somma di e. 24.008,92 in forza di sentenza n. 1520/11 del Tribunale di Prato emessa in favore della società

La società R.C.S. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il 20.01.10 e cioè nel corso del giudizio definito con la predetta sentenza, senza che detto evento interruttivo sia stato dichiarato.

L'opponente ha eccepito che M.R. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza emessa a favore di R.C.S. S.p.A.

Sulla base di quanto ritenuto dalla corte di cassazione (Cass. S.U. 6070/13 e Cass. 13017/14) ha dedotto che il credito in questione non era stato indicato nel bilancio di liquidazione della società e che la cancellazione della società nel corso del giudizio relativo a tale pretesa esprime la volontà del liquidatore di rinunciare all'asserito credito.

La M.R. si è costituita in giudizio e ha contestato i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 21.1.15 questo giudice ha rigettato l'istanza dell'opponente di sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

L'ordinanza di rigetto è stata confermata in sede di reclamo.

La causa è stata assunta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

L'oggetto della decisione riguarda unicamente la corretta interpretazione ed applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nelle sentenze nn. 6070, 6071 e



6072 del 2013 alla ipotesi, come quella che ricorre nella fattispecie, in cui il liquidatore cancella la società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di accertamento di un credito sociale.

Il giudicante, nonostante la diversa interpretazione espressa nell'ordinanza del 21.1.15, ritiene di dovere condividere le considerazioni dell'opponente.

In particolare, la condotta del liquidatore che provveda a cancellare la società durante il giudizio di accertamento di un credito sociale deve considerarsi come manifestazione della volontà di rinunciare al predetto credito, come affermato da Cass. 13017/14.

Tutti i crediti ed i debiti della società devono trovare collocazione nel bilancio finale di liquidazione: la società deve fare fronte al pagamento dei propri debiti con il ricavato della liquidazione dei beni e dell'incasso dei crediti. I crediti della società sono destinati a fare fronte al pagamento dei debiti della società e soltanto l'eventuale *surplus* potrà essere distribuito tra i soci.

Per distribuire l'eventuale *surplus* tra i soci è necessario che prima siano soddisfatti i creditori sociali con il ricavato della liquidazione e l'incasso dei crediti, potendo i soci potranno avvantaggiarsi soltanto dell'eventuale residuo.

Nel caso in cui un credito della società sia oggetto di un giudizio di accertamento, e che pertanto non possa ancora essere considerato nel bilancio di liquidazione, perché detto bilancio postula che le operazioni di liquidazione siano concluse, la società ha l'onere di proseguire il giudizio e di non cancellarsi dal registro delle imprese.

Poiché il bilancio finale di liquidazione postula che l'attività di liquidazione si sia conclusa, è ragionevole ritenere che le attività sociali ancora in corso di liquidazione –quali i crediti oggetto di accertamento giudiziale- non ricomprese nel predetto bilancio, debbano intendersi rinunciate.

La condotta del liquidatore della società che nello stesso tempo non inserisce nel bilancio finale di liquidazione un credito della società per cui pende un giudizio di accertamento e provvede alla



cancellazione della società nel corso del giudizio, deve intendersi quale volontà di rinunciare al credito.

Ritenere che i soci possano succedere nel diritto di credito controverso, dopo la cancellazione della società significa consentire che quel diritto di credito si sottragga alla regola della procedura di liquidazione; significa sottrarre quel credito alle ragioni dei creditori sociali.

Pertanto, il principio di diritto espresso dalle richiamate sentenze della Cassazione a S.U. nn. 6070 6071 e 6072 del 2013 (*"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato."*) si spiega sulla base di quanto sopra precisato, e cioè: non si trasferiscono ai soci le pretese che, benché azionate in giudizio, non sono state indicate nel bilancio di liquidazione in quanto l'inclusione nel bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (la prosecuzione del giudizio da parte del liquidatore) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore (la cancellazione della società determina la sua estinzione ed il venire meno della legittimazione del liquidatore nel giudizio) consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Ne consegue che l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la conseguente cancellazione della società nel corso del giudizio di accertamento di un credito sociale, deve interpretarsi quale volontà della società di non ricomprendere tra i crediti sociali il credito oggetto di accertamento.



Mentre si trasferiscono ai soci i beni e i diritti certi, già esistenti, incontestati e definiti (ovvero quei beni e diritti di certa identificazione e sussistenza, i quali se fossero stati conosciuti o non trascurati, - così dicono testualmente le tre sentenze - *sarebbero stati senz'altro inseriti nel bilancio finale di liquidazione e quindi ripartiti tra i soci, al netto dei debiti*), non si trasferiscono, invece, le mere pretese o i diritti di credito controversi.

Il fenomeno di tipo successorio costruito dalle S.U. del 2013 non si applica indiscriminatamente a tutte le sopravvenienze non iscritte nel bilancio finale di liquidazione, ma solo a quelle che sono rappresentate da beni o diritti certi (non contestati), la cui mancata iscrizione è dipesa unicamente dal fatto che non fossero state conosciute o fossero state trascurate dal liquidatore.

Non si applica invece alle pretese ed ai diritti di credito contestati, i quali, seppure azionati in giudizio, avrebbero potuto essere inseriti nel bilancio finale di liquidazione soltanto a seguito dell'espletamento di un'attività ulteriore - accertamento giudiziale - che invece il liquidatore (cancellando la società) ha scelto di non fare, manifestando così la volontà di rinunciarvi.

Non potendo i soci succedere in un credito cui la società abbia rinunciato, essi non possono richiederne poi la liquidazione in proprio favore e avvalersi della sentenza emessa nei confronti della società cancellata, che risulta pertanto *inutiliter data*.

Nel caso in oggetto la cancellazione della società *RCS* nel corso del giudizio di accertamento del credito nei confronti di *U.B.* deve intendersi quale rinuncia al predetto credito da parte della società *RCS* medesima.

*M.R.*, pertanto, non è succeduta, quale socia, nel credito della società *RCS* poiché detto credito deve ritenersi essere stato oggetto di rinuncia da parte del liquidatore della società.

La *M.R.* non ha, conseguentemente, diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito della società *R.C.S.*

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,  
così dispone:

in accoglimento della proposta opposizione,

dichiara

che M.R. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di  
B.V.

condanna

M.R. a rimborsare a B.V. e spese del giudizio che liquida in e. 3.235,00  
oltre accessori di legge.

Prato, 21 aprile 2016

IL CASO.it  
Il Giudice  
dott. Maria Novella Legnaioli

